



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza N. 10 del 30 dicembre 2021

per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 2, “Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei” ai sensi dell’art. 14 bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 28 luglio 2021, n. 108

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020, che adotta il presente atto ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108,

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*";

Considerato che nell'atto approvato è prevista la sub-misura A.2 "*Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili*" del Piano Complementare Sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 2, intitolata "*Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei*";

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, in data 21 dicembre 2021 è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra il Coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009, il Sindaco de L'Aquila e il titolare dell'USRA, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle Amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base degli incontri e delle intese preliminari;

Considerato che, in forza del Protocollo di Intesa di cui sopra risulta necessario affidare la progettazione e la realizzazione della sub-misura A.2.2, intitolata "*Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei*", secondo i contenuti e le finalità stabilite nel richiamato Protocollo di Intesa, attraverso ordinanza del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e

dell'articolo 2 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n.101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la Macro Misura A si proceda alla *«individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»*;

Preso atto che nelle settimane successive alla Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021;

Dato atto che le finalità del Progetto di realizzazione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale risultano coerenti con gli obiettivi della sub-misura A2.2 e che gli stessi risultano ben motivati nel Protocollo di Intesa richiamato;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Tanto premesso

DISPONE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* come definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento “l’atto, l’accordo, o l’ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un’amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”;

b) per progettazione “ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento”;

c) per misure “gli atti che danno coerente esecuzione al ‘Programma degli interventi unitari’ deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il *milestone* del 30 settembre 2021”.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A2, Linea di intervento n. 2, intitolata “*Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei*”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestones indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2001.

2. L’intervento oggetto di finanziamento attua i contenuti del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2021 tra il Coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009, il Sindaco de L’Aquila e il titolare dell’USRA, allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante (v. allegato 1), unitamente all’allegato 2 contenente l’indicazione del Cup e del CIG.

3. Il suddetto Protocollo di Intesa potrà essere modificato, di intesa tra le Parti, al fine di

adottare le azioni più opportune e le misure utili a garantire, nel procedimento di esecuzione, una maggiore speditezza e aderenza per la realizzazione degli obiettivi.

Articolo 3

(Soggetto attuatore e Responsabile dell'intervento)

1. Soggetto attuatore della presente ordinanza è la Struttura di missione Sisma 2009.
2. Responsabile dell'intervento oggetto della presente ordinanza è il Comune di L'Aquila con il supporto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila (USRA), che può assumere le funzioni operative previste dal Protocollo di Intesa allegato.
3. Spettano al Soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo.

Spettano al Responsabile dell'intervento, Comune di L'Aquila, anche tramite il RUP individuato dal Protocollo di Intesa, gli adempimenti relativi all'apertura, entro il *milestone* 31 dicembre 2021, del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), nonché all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021.

4. Il Responsabile dell'intervento assume e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei *milestone* previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informato il Soggetto attuatore circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticità.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento dell'intervento previsto all'art. 2, per un importo complessivo di € 60.000.000,00.
2. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.
3. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli artt. 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Articolo 5

(Misure di semplificazione)

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b), per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad € 139.000,00, nonché dell'esecuzione dei lavori entro la soglia di valore non superiore a € 150.000,00;

b) affidamento a società in *house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori mediante appalto integrato;

d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

e) in via generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- art. 9 Attuazione degli interventi;
- art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;
- art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;
- artt. 12-13 Semplificazioni procedurali;

- art. 14-bis Governance del PCN per territori sisma 2009 e 2016;
- artt. 17-29 Valutazione ambientale;
- artt. 48-56 Contratti pubblici;
- artt. 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990 n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);
- artt. 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa;

f) nel caso di intervento non conforme alle previsioni urbanistiche si applica l'art. 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico.

Articolo 6

(Poteri sostitutivi)

1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedurali previsti dal cronoprogramma, il Responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il Responsabile dell'intervento può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 7

(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed è pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione Sisma 2009.

Il Commissario straordinario

On.le Avv. Giovanni Legnini

Allegati:

Allegato 1 Protocollo d'intesa

Allegato 2 Scheda contenente CUP e CIG